

Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio

webinar sulla prevenzione non strutturale del rischio idrogeologico e idraulico nella Regione Siciliana

27 gennaio 2021


Misure Nazionali per la Prevenzione Non Strutturale dei Rischi

Fausto Guzzetti | Direttore, Ufficio attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi

PREVENZIONE NON STRUTTURALE NEL CODICE DI P.C.

- a. **Allertamento** del Servizio Nazionale della Protezione Civile
- b. **Pianificazione** di protezione civile
- c. **Formazione** di competenze professionali
- d. Applicazione e aggiornamento della **normativa** tecnica
- e. Diffusione della **conoscenza** e della **cultura** della protezione civile
- f. **Informazione** alla **popolazione** su scenari di rischio e norme comportamentali
- g. Promozione e organizzazione di **esercitazioni** e attività addestrative

MISURE MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO




ALLERTAMENTO: RETE DEI CENTRI FUNZIONALI

Dir. PCM 27/02/2004

- Soggetti statali e regionali coordinati
- Responsabilità della valutazione del livello di criticità
- La Regione è l'attore principale

Compiti

- Raccogliere e condividere dati
- Analisi in tempo reale
- Emissione e diffusione Avvisi e Bollettini



ALLERTAMENTO: RETE IDRO-METEO DI MONITORAGGIO



Stazioni di misura



Pioggia cumulata




Zone di allerta

ALLERTAMENTO: RETE RADAR METEO NAZIONALE

- 20 radar in banda C
- 3 radar in banda X

Numero di Radar



ALLARME PUBBLICO IT-ALERT

- Per la **diffusione di allarmi pubblici** agli utenti interessati da **gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso**.
- Anche attraverso un servizio di *cell broadcast service*, **IT-alert trasmette** alla popolazione **messaggi nell'imminenza o nel caso di eventi calamitosi**.



ALLARME PUBBLICO IT-ALERT



- Allerta
- Pericolo!
- Emergenza
- Test
- Esercitazione



COMUNITÀ SCIENTIFICA



CENTRI DI COMPETENZA



DIRETTIVA DEL P.C.M. 24/02/2015

Fornisce indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

31-3-2015

CAPIZZI UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

danno le competenze e le conoscenze professionali richieste. S'impegnano ad assicurare l'equilibrio fra i sessi e una rappresentanza adeguata dei gruppi etnici e minoritari del Paese.

3. Gli Stati Parte s'impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie al funzionamento dei meccanismi nazionali per la prevenzione.

4. Nell'istituire i meccanismi nazionali per la prevenzione, gli Stati Parte tengono debitamente conto dei Principi relativi allo status dei titolari istituzionali per la prevenzione e la protezione dei diritti umani.

Art. 19. I meccanismi nazionali per la prevenzione hanno almeno le seguenti attribuzioni:

a) esaminare regolarmente la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 10 al fine di rafforzare, se necessario, la loro protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

b) rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti ai fini di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto delle norme pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

c) presentare proposte e osservazioni in merito alla legislazione vigente o a progetti di legge in materia.

Art. 20. Per consentire ai meccanismi nazionali per la prevenzione di adempiere il loro mandato, gli Stati Parte s'impegnano ad accettare loro:

a) l'accesso a tutte le informazioni concernenti il numero delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4 così come il numero dei luoghi di detenzione e la loro ubicazione;

b) l'accesso a tutte le informazioni concernenti il trattamento di tali persone e le relative condizioni di detenzione;

c) l'accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;

d) la possibilità di intrattenere in privacy e senza testimoni, se necessario per il trionfo di un'indagine, con la persona privata della libertà e con qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la prevenzione ritenga possa fornirgli informazioni pertinenti;

e) la libertà di scegliere i luoghi da visitare e le persone da incontrare;

f) il diritto di avere contatti con il Sottocomitato per la prevenzione, di trasmettergli informazioni e di incontrarlo.

Art. 21. 1. Nessuna autorità è tenuta funzionalmente più ordinare, applicare, autorizzare o tollerare sevizioni nei confronti di una persona o di un'organizzazione per aver comunicato informazioni, vere o false, al meccanismo nazionale per la prevenzione; tale persona od organizzazione non dovrà in alcun caso subire pregiudizi d'altro genere.

2. Le informazioni confidenziali raccolte dal meccanismo nazionale per la prevenzione vanno protette. Nessun dato personale è pubblicato senza il consenso esplicito dell'interessato.

Art. 22. Le autorità competenti dello Stato Parte interessato esaminano le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la prevenzione e intrattano con esso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.

Art. 23. Gli Stati Parte al presente Protocollo s'impegnano a pubblicare e a divulgare i rapporti annuali dei meccanismi nazionali per la prevenzione.

«Si riporta il testo dei commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti, in nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoscritti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. - 4-ter. (Omissis)».

Non all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, si veda nelle note alle premesse.

15G00050

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2015.

Indirizzi operativi inerenti la predisposizione delle parti dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» ed in particolare l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di prevenzione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni col-

— 3 —


PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “**Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali**”


1. **Contenuti del PPC** regionale, provinciale / città metropolitana e comunale
2. Definizione **ambiti territoriali** e organizzativi ottimali e contenuti **del PPC d'ambito**
3. **Pianificazioni** di PC
4. **Approvazione, monitoraggio, aggiornamento, valutazione** dei PPC
5. **Esercitazioni** di PC
6. Organizzazione informativa dei **dati territoriali** della pianificazione di PC
7. Coordinamento della **pianificazione e programmazione** territoriale con i PPC
8. **Partecipazione** dei cittadini all'attività di pianificazione di PC
9. **Informazione** alla popolazione
10. **Formazione**

ESERCITAZIONI NAZIONALI PROTEZIONE CIVILE

Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 5-9 giugno 2018



Twist - 24-27 ottobre 2013



INFORMARE LA POPOLAZIONE

“**Io non rischio**” è la campagna di comunicazione nazionale sulle **buone pratiche** di protezione civile.

